

TI_GERICHTE 11.2003.104 vom 11. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2003.104

FR: TI_GERICHTE 11.2003.104 du 11 août 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2003.104 del 11 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2003 11.2003.104

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2003 11.2003.104

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.08.2003 11.2003.104

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2003.104 Lugano, 11 agosto 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser segretaria: Locatelli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __. ____. __ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 25 aprile 2003 da _____ , _____ (patrocinato dall'avv. _____ , _____) contro _____ , _____ (patrocinato dall'avv. _____ , _____); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 agosto 2003 presentato da _____ contro la sentenza emessa il 23 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che _____ e _____ sono conduttori di vani adibiti alla gestione di un esercizio pubblico (“_____”) in uno stabile situato sulla particella n. _____ RFD di _____, proprietà di _____; che il 15 e 22 aprile 2003 essi hanno diffidato _____, il quale possiede anche un autosalone nei pressi, a spostare talune vetture da lui messe in mostra sul piazzale antistante l'esercizio pubblico; che, _____ avendo rifiutato di ottemperare all'ingiunzione, il 25 aprile 2003 _____ ha promosso contro di lui un'azione di manutenzione per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la rimozione delle automobili esposte; che all'udienza del 4 giugno 2003, indetta per la discussione, _____ ha chiesto di respingere l'istanza e al dibattimento finale, tenuto seduta stante, le parti hanno confermato le rispettive domande; che con sentenza del 23 luglio 2003 il Pretore ha respinto l'azione e ha addebitato gli oneri processuali di complessivi fr. 400.– all'istante, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 600.– per ripetibili; che contro la sentenza appena citata _____ ha introdotto un appello del 4 agosto 2003 nel quale postula l'accoglimento dell'azione possessoria e la conseguente riforma del giudizio impugnato; che l'appello non è stato intimato a _____; e considerando in diritto: che tanto l'azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) quanto l'azione di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC) possono essere intentate dal possessore diretto anche contro il possessore indiretto (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3^a edizione, pag. 92 n. 331; Stark in: Berner

Kommentar, 3^a edizione, n. 62 all'introduzione degli art. 926–929 CC); che il Pretore ha respinto l'azione, in concreto, rilevando come l'istante fosse bensì conduttore dei vani adibiti alla gestione del “_____”, ma non dello spiazzo antistante, onde l'inesistenza di qualsiasi turbativa del possesso; che nell'appello l'istante si pretende conduttore anche del piazzale davanti all'esercizio pubblico in virtù di un “contratto di affitto agli atti”; che l'unico “contratto di affitto” agli atti si riferisce nondimeno a un fondo estraneo alla lite, ovvero a una porzione della particella n. _____RFD di _____, non lontana dall'esercizio pubblico, ma situata oltre la strada cantonale (doc. 2); che il solo contratto nel fascicolo processuale menzionante la particella n. _____RFD di _____ è il contratto di locazione relativo all'esercizio pubblico, il quale comprende “il locale dirimpetto alla strada cantonale, il terrazzo esterno, una cantina, il locale deposito, attrezzatura come a distinta, toilette”, senza accennare minimamente allo spiazzo antistante (doc. 1, corrispondente al doc. B, clausola n. 1); che, come sottolinea il Pretore, un punto di tale contratto allude invero al piazzale davanti al bar (clausola n. 14), ma solo per autorizzare il parcheggio di biciclette, motorini e motociclette, “escluso il posteggio automobile”; che ciò non basta lontanamente, tanto meno a un giudizio di verosimiglianza come quello preposto all'esame di un'azione possessoria (art. 929 segg. CPC), per legittimare l'istante ad agire come conduttore dell'area litigiosa; che nelle condizioni descritte, tutt'al più, l'istante risulta titolare di un permesso scritto rilasciatogli dal proprietario del terreno per il parcheggio di cicli e motocicli; che, si volesse ritenere data l'azione possessoria anche al titolare di un simile precario, in concreto la causa non sarebbe destinata a miglior sorte; che l'istante, in effetti, non spiega come né per quali ragioni le automobili esposte dal convenuto davanti all'esercizio pubblico impedirebbero o renderebbero difficile il posteggio di cicli o motocicli; che nelle condizioni illustrate l'appello, non privo di temerarietà, si rivela infondato già di primo acchito; che i costi del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato quindi spese presumibili; in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.